

## TRACCIA PARERE DI DIRITTO CIVILE

La signora Tizia, recatasi nell'ospedale pubblico palermitano Alfa per accompagnare un'amica sottoposta a un esame clinico, inciampa per le scale del nosocomio che stava risalendo su un gradino privo, in una sua parte laterale, del rivestimento in marmo, riportando un trauma al ginocchio sinistro.

Persistendo nei mesi successivi il dolore, Tizia si sottopone a esami strumentali che evidenziano l'insorgenza di una patologia cronica al ginocchio. La signora decide allora di rivolgersi all'avvocato Caio per valutare la fondatezza di un'azione volta a far valere la responsabilità della struttura ospedaliera al fine di ottenere il risarcimento del danno patito a seguito della caduta. L'avvocato Caio invia, pertanto, una lettera di diffida all'Azienda ospedaliera Alfa, intimando il pagamento a titolo di risarcimento del danno biologico di una somma pari a € 60 mila, sulla scorta di una consulenza tecnica di parte redatta da un medico specialista in ortopedia.

L'Azienda ospedaliera Alfa si rivolge a un legale esterno per verificare la fondatezza della pretesa fattispecie di responsabilità, sottolineando come il gradino fosse effettivamente danneggiato ma in modo visibile a chi percorreva le scale in salita e in una parte ridotta e soltanto laterale del medesimo.

Assunte le vesti del legale dell'Azienda pubblica, il candidato formuli parere *pro veritate* sulla vicenda, premettendo un'analisi degli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità aquiliana della P.A. da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c., gli aspetti di specialità di questa disciplina rispetto a quella dell'art. 2043 c.c. e, in particolare, i profili del dovere di manutenzione e controllo della P.A. sui beni nella sua disponibilità, del concetto di insidia e della prevedibilità della situazione di pericolo di cose cd. inerti, nonché della distribuzione dell'onere probatorio tra le parti.